CAMERA DEI DEPUTATI N. 3108

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIPRINI, COMINARDI, TRIPIEDI, LOMBARDI, DALL'OSSO, CHIMIENTI, RUOCCO

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'attività professionale dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 marzo 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, degli artigiani e dei commercianti, nonché norme in materia di tutela della maternità e di assistenza dei familiari disabili

Presentata il 7 maggio 2015

Onorevoli Colleghi ! — La presente proposta di legge è volta a colmare un vuoto normativo, che l'attuale situazione economica ha reso sempre più evidente, a tutela e a promozione del lavoro autonomo e in particolare dei lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nonché degli artigiani e dei commercianti.

Secondo le rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che fanno riferimento agli occupati indipendenti, i lavoratori autonomi in Italia sono circa 5.537.000: il dato è relativo all'ultimo trimestre del 2013 sebbene in leggero calo durante tutto lo scorso anno. Un altro dato da prendere in considerazione è quello delle partite IVA: le aperture sono diminuite del 9 per cento a gennaio 2014 (fonte: Ministero dell'economia e delle finanze) ma, paradossalmente, alcuni mesi dopo, nel corso del novembre 2014 sono state aperte 38.351 nuove partite IVA, in aumento del 15,5 per cento rispetto al novembre precedente.

È evidente che, sebbene il lavoro dipendente rappresenti ancora una parte fondamentale nel sistema produttivo del

Paese, il lavoro autonomo in senso ampio è diventato oggi una componente sempre più presente e importante nell'attuale universo occupazionale italiano: artigiani, commercianti, lavoratori agricoli (coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi quelli svolti nella modalità del lavoro a progetto e in modo occasionale (cosiddetti mini Co.Co.Co.), titolari di rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio, associati in partecipazione che apportano lavoro, medici con contratto di formazione specialistica, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio, spedizionieri doganali, beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, percettori di assegni di ricerca, liberi professionisti privi di cassa di previdenza e liberi professionisti con cassa previdenziale.

Oggi il lavoro autonomo in genere sconta un ritardo in materia di disciplina e di tutele previdenziali e assistenziali rispetto al lavoro subordinato e ciò a dispetto del numero e del peso sempre più importante che rivestono tali lavoratori.

Solamente nel 1995 con la legge n. 335 (articolo 2, comma 26) è stata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la Gestione separata, che estende l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a una serie di lavoratori autonomi che non svolgono alcuna delle attività rientranti nelle tre gestioni speciali dell'INPS (coltivatori diretti, artigiani e commercianti) né una libera professione per la quale devono essere assicurati a una specifica cassa previdenziale di categoria.

Proprio tra questi, particolarmente vulnerabile e delicato è lo *status* lavorativo, previdenziale, assistenziale e fiscale dei soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, tenuti all'iscrizione presso l'apposita Gestione separata ma non iscritti ad alcun albo professionale e privi di un'apposita cassa previdenziale: si tratta del mondo delle cosiddette « partite IVA *free lance* ».

Secondo il rapporto dell'ISTAT 2013, tra recessione e *austerity*, i lavoratori autonomi sono la forza che, proporzionalmente, ha pagato il prezzo più alto nel quinquennio di crisi: dal 2008 sono stati persi oltre 400.000 posti di lavoro e bruciati quasi 68 miliardi di euro di reddito imponibile. Anche dal punto di vista della tutela previdenziale e assistenziale i lavoratori autonomi sono i più penalizzati: l'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, modificando l'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, l'aliquota contributiva e di computo è elevata al 30 per cento, con un aumento di 3 punti percentuali (nel 2014 era pari al 27 per cento).

Solo per effetto dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, – cosiddetto milleproroghe – convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, infatti, l'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA e iscritti in via esclusiva alla Gestione separata è stata modificata in riduzione, rimanendo per il 2015 nella stessa percentuale già prevista per il 2014 (cioè pari al 27 per cento) e salendo al 28 per cento per l'anno 2016 e al 29 per cento per l'anno 2017.

Nonostante l'intervento contenitivo operato dal predetto articolo 10-*bis*, le aliquote contributive dei lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti all'INPS restano di gran lunga più elevate rispetto a quelle previste per la generalità degli autonomi ed è indubbio che il forte aumento subìto nel corso degli anni non è stato compensato da alcuna miglioria in termini di tutela previdenziale o assistenziale.

La presente proposta di legge vuole promuovere il lavoro autonomo e ridare equilibrio al settore, che sconta dunque forti ritardi – dal punto di vista normativo e delle tutele – e che rimane fortemente penalizzato soprattutto nei periodi di crisi economica, pur restando una risorsa essenziale per il Paese.

L'articolo 2 identifica i destinatari delle suddette tutele, ossia i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'IVA che non siano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né in quiescenza, gli artigiani e i commercianti iscritti alle rispettive gestioni speciali dell'INPS nonché i liberi professionisti di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

L'articolo 3 ha l'obiettivo di evitare che una grave e improvvisa malattia del lavoratore autonomo o libero professionista, il cui verificarsi determini il mancato rispetto di adempimenti aventi scadenze con termini perentori a carico di propri clienti, possa produrre delle sanzioni per i clienti stessi. Essi sono del tutto estranei al verificarsi di tale evento fortuito e imprevedibile, né può essere ritenuto colpevole del mancato adempimento il libero professionista che abbia subìto un grave infortunio o malattia.

L'articolo 4 prevede a favore dei medesimi soggetti, che rientrano nelle ipotesi di malattia e di infermità di cui dall'articolo 3, l'esclusione dagli studi di settore previsti nonché la proroga del pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Con il medesimo articolo 4, al comma 5, si prevede una modifica del comma 79 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con la riduzione dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nelle misure del 25 e 24 per cento rispettivamente per gli anni 2017 e 2018.

L'articolo 5 prevede l'abolizione del minimo imponibile per il versamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

L'articolo 6 prevede percorsi formativi e di aggiornamento per i lavoratori autonomi.

L'articolo 7 istituisce un Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo, alimentato da incentivi statali e da risorse di cofinanziamento di interventi adottati in ambito territoriale dalle regioni, che si avvalgono di risorse proprie nonché delle risorse del Fondo sociale europeo.

L'articolo 8 estende ai soggetti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata, la nuova indennità di disoccupazione (DIS-COLL), che tutela esclusivamente i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), che si trovano in stato di disoccupazione. Dalla predetta nuova indennità sono stati infatti esclusi – oltre alle categorie non comprese nella tutela vigente – anche i citati titolari di partita IVA. La norma proposta intende colmare questa lacuna, sul presupposto che questi soggetti, aventi un reddito inferiore a 30.000 euro annui, necessitino della medesima tutela dei Co.Co.Co. Al riguardo, si aumentano le risorse previste dalla DIS-COLL utilizzando una quota parte (corrispondente a 100 milioni di euro per il 2016 e a 200 milioni di euro per il 2017) delle risorse stanziate nel Fondo per interventi strutturali di politica economica (commi 1 e 5).

Il comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, fissa i criteri di accesso al beneficio in parola: l'accredito di almeno tre mensilità presso la Gestione separata (lettera *a)*); la reintroduzione, esclusivamente per questa categoria di lavoratori, dei requisiti del reddito massimo e della monocommittenza, che la DIS-COLL ha soppresso rispetto alle tutele vigenti, stabilendo il limite reddituale del 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui sono indicati i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale (lettera *b)*); la partecipazione a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale (lettera *c)*).

Il comma 3 stabilisce le modalità e il termine entro il quale devono essere presentate le relative richieste.

Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi

fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata (comma 4).

L'articolo 9 sospende i termini relativi alle scadenze dei versamenti fiscali per un periodo massimo di dodici mesi in caso di malattia del lavoratore autonomo e consente la rateizzazione degli importi dovuti.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di tutela contro la malattia per gli iscritti alla Gestione separata, prevedendo l'equiparazione dei periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di malattie croniche alla degenza ospedaliera. In particolare si prevede che con decreto siano individuate le malattie croniche che danno diritto all'equiparazione alla degenza ospedaliera. L'elenco delle malattie croniche è aggiornato ogni tre anni.

A detti soggetti spetta anche un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento.

Nel capo II, l'articolo 11 ribadisce il ruolo dello Stato rispetto al riconoscimento del valore universale della maternità e dei lavori di cura familiare quali attività necessarie e indispensabili per la vita della collettività e prevede misure di conciliazione di vita e lavoro, congedi parentali, anticipo della quiescenza, nonché agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori volte a promuovere condizioni di pari opportunità, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'appartenenza al settore privato, alle libere professioni, al commercio, all'artigianato o al lavoro autonomo.

L'articolo 12 riconosce alle lavoratrici appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 2 e alle libere professioniste iscritte alle rispettive casse di previdenza l'indennità di maternità connessa all'astensione totale o parziale dal lavoro, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa, per il periodo previsto dalla normativa vigente, ed estende a tali categorie di lavoratrici le ipotesi di astensione anticipata per gravidanza soggetta a rischio, previste dall'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

L'articolo 13 modifica la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente la corresponsione dell'indennità di maternità a favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né in quiescenza, estendendone la durata da tre a sei mesi, fruibili per i primi tre anni di vita del bambino.

L'articolo 14 istituisce un fondo, le cui risorse sono ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e sono trasferite alle regioni per essere iscritte nei capitoli di bilancio regionali, in cui confluiscono eventuali risorse proprie da destinare alla realizzazione di progetti *ad hoc*.

Per gestire nel modo migliore tali risorse, il comma 3 prevede la valutazione, da parte della Conferenza unificata, dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del fondo e la definizione delle linee di intervento futuro.

L'articolo 15 legge estende ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata l'applicazione delle disposizioni in materia di congedo parentale, previste dall'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dagli articoli 33 e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 novembre 2001, n. 151, in base ai quali il prolungamento del congedo parentale è consentito fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino e che in alternativa consentono ai beneficiari di usufruire dei riposi giornalieri retribuiti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

ART. 1.

(Finalità).

1. Le disposizioni della presente legge sono volte al conseguimento della piena occupazione, alla promozione e al miglioramento della qualità e delle competenze dei lavoratori autonomi e degli esercenti arti e professioni nonché al riconoscimento delle misure di tutela e delle opportunità atte a rendere effettiva la loro partecipazione allo sviluppo economico e sociale della nazione

2. Le regioni e gli enti locali concorrono con lo Stato all'attuazione delle finalità della presente legge nell'ambito delle rispettive competenze, secondo i princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione istituzionale, attraverso l'adozione di atti normativi e amministrativi diretti a integrare e a migliorare i livelli essenziali delle prestazioni previsti dall'ordinamento dello Stato e dalla presente legge.

ART. 2.

(Destinatari).

1. Salvo che sia diversamente disposto, le norme contenute nella presente legge si applicano:

a) ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza;

b) agli artigiani e ai commercianti iscritti alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali presso l'INPS;

c) ai liberi professionisti di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, iscritti in albi o elenchi.

ART. 3.

(Sospensione dei termini in caso di ricovero ospedaliero o cure domiciliari per grave malattia, infortunio o intervento chirurgico).

1. In caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo 2 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, i termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari. Non è imputata responsabilità né si applicano sanzioni o interessi moratori al lavoratore, al committente o al cliente a causa dell'omissione dell'adempimento.

2. La sospensione dei termini prevista al comma 1 si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni e comunque per una durata non superiore a novanta giorni. Decorsi trenta giorni dall'inizio della degenza o delle cure domiciliari, il committente o cliente ha facoltà di recedere dal contratto alle condizioni previste dall'articolo 2237, primo comma, del codice civile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che il lavoratore ovvero il committente o cliente trasmetta

idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure e che comunichi alla medesima la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento. La pubblica amministrazione ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari.

ART. 4.

(Esclusione dagli studi di settore e proroga del pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Riduzione delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. I lavoratori di cui all'articolo 2, che rientrano nelle ipotesi previste dall'articolo 3 della presente legge, non sono soggetti agli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, in relazione al periodo di tempo previsto dal citato articolo 3. A tale fine essi sono tenuti a presentare idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3 ai competenti uffici finanziari entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento nonché a comunicare entro il medesimo termine la cessazione delle condizioni legittimanti l'esenzione prevista dal presente comma.

2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono richiedere all'INPS e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), presentando idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, la proroga fino a ventiquattro mesi dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di inabilità previsto nei termini e alle condizioni di cui al medesimo articolo 3.

3. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le malattie e le patologie che danno diritto alla sospensione dei termini di cui all'articolo 3 nonché all'esenzione e alla proroga di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. L'elenco delle malattie e delle patologie è aggiornato con cadenza triennale.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per l'esenzione di cui al comma 1 e per la proroga degli obblighi contributivi di cui al comma 2.

5. Al primo periodo del comma 79 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: « al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « al 25 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018 ».

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 5, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e

speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, a decorrere dal terzo mese successivo alla fine del periodo di proroga, a versare i contributi dovuti per tale periodo, con facoltà di rateizzazione degli stessi.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per la rateizzazione degli importi dovuti ai sensi del comma 7.

ART. 5.

(Abolizione del minimo imponibile per il versamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali).

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e il comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, sono abrogati.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo le parole: « assistenza sociale » sono inserite le seguenti: « , fatte salve le gestioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, ».

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, la disciplina relativa ai contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei

commercianti è adeguata alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 6.

(Formazione e aggiornamento).

1. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti percorsi formativi specifici per la qualificazione e la riqualificazione dei lavoratori di cui all'articolo 2 della presente legge nonché per l'autoimprenditorialità in corrispondenza con i fabbisogni del territorio e con le esigenze dell'innovazione.

2. Le regioni possono prevedere l'istituzione di appositi buoni per la formazione, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2 della presente legge che partecipano ad attività formative ritenute di particolare rilevanza per lo sviluppo del territorio, secondo modalità stabilite con legge regionale. In tale caso, i buoni regionali per la formazione possono essere integrati mediante un contributo statale a valere sul Fondo di cui all'articolo 7, in misura e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata « Conferenza unificata ».

3. Le regioni dispongono misure per garantire ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 2 della presente legge l'accesso alla formazione permanente nel corso della vita lavorativa, stabilendo altresì obblighi di aggiornamento periodico delle competenze, nella misura richiesta dalle diverse professionalità e dai vari settori di attività.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si provvede utilizzando quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 7.

ART. 7.

(Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo).

1. Per il finanziamento degli incentivi statali di cui alla presente legge e il cofinanziamento degli interventi adottati in ambito territoriale a valere sulle risorse stanziate nell'ambito dei bilanci regionali e sulle risorse del Fondo sociale europeo, è istituito il Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

2. Il Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo è disciplinato con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse di cui al comma 4.

4. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95,5 per cento ».

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

ART. 8.

(Indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata titolari di partita IVA).

1. Nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione lavorativa o di cessazione dell'attività, determinatasi nel corso dell'anno 2016, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della presente legge

che hanno un reddito inferiore a 30.000 euro annui si applica l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Possono accedere all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori di cui al medesimo comma 1 che soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui sono indicati i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi percepiti dal committente principale e il codice fiscale del committente principale;

c) partecipino a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale.

3. La richiesta dell'indennità deve essere presentata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 2 devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione dell'IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.

4. Ai sensi dei commi 1 e 2 sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata.

5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ART. 9.

(Sospensione dei termini delle scadenze fiscali).

1. In caso di degenza ospedaliera o di grave malattia protratta per oltre un mese dei lavoratori di cui all'articolo 2, i termini per il versamento dei tributi da loro dovuti sono sospesi per l'intera durata della degenza ospedaliera o della malattia fino a un massimo di ventiquattro mesi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni del comma 1.

3. I lavoratori di cui al comma 1 sono tenuti, a decorrere dal terzo mese successivo alla fine del periodo di proroga, a versare le imposte dovute per tale periodo con facoltà di rateizzazione delle stesse.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità e i termini per la rateizzazione degli importi dovuti ai sensi del comma 3.

ART. 10.

(Disposizioni in materia di tutela contro la malattia).

1. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, i periodi di malattia conseguenti a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di malattie croniche sono equiparati alla degenza ospedaliera, sulla base di idonea certificazione medica presentata dall'interessato all'INPS.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'elenco delle malattie croniche che danno diritto all'equiparazione alla degenza ospedaliera ai sensi del comma 1 del presente articolo. L'elenco è aggiornato ogni triennio.

3. Ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, spetta un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano fermi i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità.

CAPO II

CONCILIAZIONE DI VITA E LAVORO

ART. 11.

(Princìpi generali).

1. Lo Stato riconosce il valore universale della maternità, della paternità e dei lavori di cura familiare quali attività necessarie e indispensabili per la vita della collettività e prevede misure per la conciliazione di vita e lavoro, congedi parentali, anticipo della quiescenza, nonché agevolazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori volte a promuovere condizioni di pari opportunità, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'appartenenza al settore privato, alle libere professioni, al commercio, all'artigianato o al lavoro autonomo.

ART. 12.

(Facoltà di astensione e indennità di maternità

1. Alle lavoratrici di cui all'articolo 2 e alle libere professioniste iscritte alle ri-

spettive forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria sono riconosciuti:

a) l'indennità di maternità, prevista all'articolo 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa, anche ai fini dell'applicazione, nel medesimo periodo, di un regime di contribuzione previdenziale di tipo totalmente o parzialmente figurativo, posta a carico dell'INPS e calcolata in base al valore effettivo dei contributi versati;

b) il diritto all'astensione anticipata dal lavoro per gravidanza soggetta a rischio, ai fini dell'accesso alla contribuzione figurativa di cui alla lettera *a)* del presente comma, secondo le fattispecie e le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

ART. 13.

(Congedi parentali).

1. All'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « tre mesi entro il primo anno » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi entro i primi tre anni ».

ART. 14.

(Fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e lavoro).

1. Per le finalità di cui all'articolo 11 è istituito un fondo per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata.

2. Le regioni iscrivono le somme del fondo di cui al comma 1 loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti di cui alla presente legge.

3. La Conferenza unificata è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 1 e per la definizione delle linee di intervento futuro.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali, emana disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi e delle eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione per quella dei punti di vendita, al fine di conseguire un maggiore gettito non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

ART. 15.

(Congedi per familiari di disabili gravi).

1. Ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della presente legge si applica l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Ai medesimi soggetti si applicano gli articoli 33 e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo.